

## ADDENDUM AL PARERE N. 67 RILASCIATO IN DATA 20 APRILE 2021 AD OGGETTO: RENDICONTO DELL'ANNO 2020

**Oggetto:** parere sulla parifica dei rendiconti degli agenti contabili al 31.12.2020.

Il Revisore Unico del Comune di Calderara di Reno, Amaini Andrea ha esaminato la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il proprio parere n. 67 dello scorso 20 Aprile ad Oggetto: Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione sullo schema di rendiconto anno 2020;

Vista la richiesta pervenuta circa il rilascio di apposita relazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del D.lgs 174/2016 che testualmente recita: *"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente."*

L'organo di Revisione evidenzia che:

1. L'art. 139 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile) che così recita: *«Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente. [...]»;*
2. Il Capo III CONTROLLI INTERNI agli artt. 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies del D.Lgs 267/2000 c.d. Testo Unico degli Enti Locali individua in modo puntuale le diverse tipologie di controlli interni;
3. Il Titolo VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA agli artt. dal 234 al 241 del D.Lgs 267/2000 individua l'Organo di revisione economico-finanziario; in particolare l'art. 239 individua le relative funzioni;
4. Richiamati i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali emanato nel Febbraio 2019 dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che al Punto 8.4.3 testualmente recita: *"L'Organo di revisione deve verificare, secondo quanto disposto dall' art. 138 del D.lgs. 26/8/2016 n.174 (codice di giustizia contabile), che l'ente locale abbia provveduto a comunicare alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. L'Organo di revisione deve verificare che l'ente locale, come richiesto dall'art.139 del citato D.lgs. n. 174/2016, abbia individuato un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, provveda al deposito presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente unitamente alla relazione degli organi di controllo interno. Nel caso in cui l'Organo di revisione rilevi la presenza di agenti contabili "di fatto" invita l'ente locale a procedere alla regolarizzazione formale, anche mediante l'individuazione quale agente contabile di diritto mediante l'adozione di un apposito provvedimento."*
5. Il Vigente Regolamento di contabilità nulla rileva in merito;
6. Il Vigente Statuto nulla rileva in merito;
7. Vista la richiesta avanzata dall'Ente alla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna in data 21 Aprile u.s. che testualmente recita: *" Buongiorno, a seguito della Vostra circolare 1/2021 avrei bisogno dei seguenti chiarimenti:*

*1. il nostro ente è in procinto di approvare il rendiconto della gestione 2020. Tra gli allegati alla proposta consiliare di approvazione del rendiconto c'è anche la determina di parifica dei conti degli agenti contabili. E' necessario acquisire un parere ad hoc sui conti stessi dall'organo di revisione oppure intendendosi la resa del conto quale presupposto legittimante per l'approvazione del rendiconto e quindi è sufficiente la relazione dell'organo di revisione?*

*2. In sub-ordine è opportuno predisporre una delibera autonoma da quella del conto consuntivo?*

*3. L'art. 233 del TUEL prevede 60 giorni per il deposito del conto presso la competente sezione giurisdizionale mentre l'art. 139 del c.d.g richiamato nella circolare ne prevede 30 a quale termine devo fare riferimento?*

*Certa di un Suo cortese riscontro Cordialità" alla quale alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta;*

Rilevato che nel corso dell'anno 2020, l'Organo di Revisione pro tempore in carica ha svolto, come risulta dai relativi verbali ha svolto anche le seguenti attività:

- a) ai sensi dell'art. 223 del TUEL all'effettuazione delle verifiche di cassa, della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli agenti contabili come da verbalizzazioni agli atti;
- b) alla verifica che ai sensi dell'art. 138 del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 i dati relativi agli agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 12/12/2019 ricognizione e nomina degli agenti contabili interni per l'esercizio 2020 sia stata comunicata alla Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna;
- c) alla verifica che sia stata effettuata da parte del servizio finanziario la parificazione di tutti i conti giudiziali giusta determinazione n. 74 del 11 FebbrAIO 2021; AD OGGETTO
- d) che nel corso dell'esercizio non sono stati rilevati agenti contabili di "fatto".

Vista la proposta di deliberazione consiliare N. 32 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS 267/2000 nella quale è stato inserito il seguente punto "6) di approvare i conti degli agenti contabili parificati ai sensi dell'art. 139 del codice di giustizia contabile e di procedere al deposito degli stessi alla sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per Emilia Romagna";

Tutto ciò visto, considerato l'Organo di Revisione ritiene ai sensi della normativa vigente di non poter essere annoverato tra gli Organi di Controllo Interno e pertanto non destinatario dell'obbligo di relazionare ai sensi dell'art. 139, comma 2 del D.lgs 174/2016.

Fabbrico lì 26 Aprile 2021

Il Revisore

Amaini Rag. Andrea

Documento firmato digitalmente